



Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] e [redacted] chiedendo lo scioglimento delle comunioni ereditarie conseguenti alla morte dei genitori, [redacted] (deceduto il 18.3.83) e [redacted] (deceduta il 15.2.94), tenendo conto dei debiti di L. [redacted] e L. [redacted] di [redacted] nei confronti delle rispettive masse ereditarie, nonché dei crediti vantati dall'attore nei confronti della massa ereditaria della madre. L'attore precisava che l'eredità paterna andava divisa nelle quote di legge, in assenza di testamento, mentre quella materna doveva essere ripartita in forza di due schede testamentarie complementari, rispettivamente in data 9.1.86 (pubblicata l'11.7.97) e 7.5.93 (pubblicata il 6.6.94).

I convenuti si costituivano richiamando tutte le conclusioni e le domande formulate nel giudizio fra le stesse parti definito con sentenza n.7175 del 25.5.99-26.7.99; in particolare, disconoscevano la "scheda testamentaria 9.1.1986", pubblicata l'11.7.1997, e concludevano chiedendo lo scioglimento della comunione relativa alle due masse ereditarie, previe le eventuali vendite eventualmente occorrenti e le collazioni, con imputazione alla quota dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite dai patrimoni dei genitori e previo calcolo dell'indennità di occupazione all'attore stesso addebitabile relativamente all'appartamento di via [redacted]

All'udienza del 29.11.01 le parti personalmente presenti dichiaravano di rinunciare all'espletamento di ulteriore c.t.u. sugli immobili, dando atto di considerare "valide a tutti gli effetti quelle espletate nel precedente giudizio", avanti lo stesso Tribunale, dal c.t.u. geom. [redacted]

Su accordo delle parti il G.I. nominava amministratore giudiziario della comunione ereditaria il dott. [redacted] e assegnava termini per deposito di memorie istruttorie.

Con ordinanza riservata in data 4.6.02 il G.I. ammetteva parzialmente la



prova per interrogatorio formale dedotta dall'attore. Dopo l'assunzione dell'interrogatorio di [REDACTED], il G.I. invitava l'amministratore giudiziario a depositare rendiconto della gestione.

All'udienza del 19.3.03, su accordo delle parti, il G.I. disponeva c.t.u. contabile. Dopo il deposito della relazione il G.I. convocava il c.t.u. per rendere i chiarimenti richiesti dalle parti. Espletato tale ultimo incombenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente decisa la questione relativa alla scheda testamentaria contestata. La scrittura relativa, prodotta dall'attore, è pacificamente una copia redatta con carta-carbone. Ogni considerazione sulla validità, come originale, di detto documento (in quanto sarebbe stato redatto contestualmente alla prima copia e, anzi, proprio per creare una pluralità di "originali") è priva di qualunque rilevanza, atteso il disconoscimento compiuto dai convenuti in comparsa di risposta e, quindi, tempestivamente (art.215 n.2 c.p.c.), nonché l'omessa istanza di verifica da parte dell'attore.

La scheda testamentaria in oggetto, quindi, va ritenuta priva di alcuna efficacia probatoria.

Le due successioni devono, conseguentemente, ritenersi regolate dalla legge, quanto a quella paterna (come è del tutto pacifico in causa), e in base alla scheda testamentaria del 7.5.93 nonché in base alla legge, quanto a quella materna. In ordine a tale seconda successione, infatti, va osservato che la scheda testamentaria del 7.5.93 istituisce eredi i figli [REDACTED]



limitatamente alla "disponibile"; pertanto, le restanti quote ereditarie non possono che devolversi secondo le norme della successione legittima.

Ne deriva che:

- rispetto alla successione paterna, [redacted] e [redacted] sono titolari di quote uguali pari a $1/6$, mentre [redacted] ed [redacted] [redacted] rispettivamente figlio e coniuge di [redacted] (deceduto il 2.6.88) sono titolari di $1/12$ ciascuno, in quanto succedono in parti uguali (art.581 c.c.) nella quota del rispettivo padre e coniuge;
- rispetto alla successione materna, spettando a [redacted] e [redacted] in parti uguali la disponibile (come da scheda testamentaria del 7.5.93) ammontante a $1/3$ dell'asse (art.537, 2° comma, c.c.), le quote sono complessivamente pari a $5/18$ ciascuno ($1/9$, pari a $1/3$ della disponibile, più $1/6$, pari a $1/4$ dei restanti $2/3$ dell'asse) per [redacted] e [redacted]; mentre a [redacted] che a succede [redacted] i per rappresentazione del padre [redacted] premorto, spetta la quota di $1/6$ ($3/18$).

Nel merito, deve innanzitutto procedersi alla divisione dei beni immobili.

In proposito, come si è visto, tutte le parti hanno concordemente dichiarato a verbale di udienza di ritenere "valide a tutti gli effetti" le valutazioni e conclusioni formulate dal c.t.u. geom. [redacted] in un precedente giudizio. Pertanto, i beni in oggetto vanno attribuiti in natura secondo quanto previsto nel progetto divisionale del c.t.u. citato, compresi i conguagli. L'attribuzione dei singoli beni segue come da dispositivo.

Va rilevato che le parti non hanno prodotto la documentazione necessaria all'identificazione catastale degli immobili in questione, onde



l'assegnazione dei diversi lotti non può che prescindere da tale dato e non può ordinarsi all'Agenzia del Territorio competente la trascrizione della sentenza.

Quanto alla divisione dei beni mobili, oltre ai valori pacificamente esistenti, vanno computati gli importi risultanti dal saldo dare-avere dei singoli coeredi verso la massa. Sul punto vanno integralmente condivise le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u. contabile: l'analisi ed i relativi risultati muovono, infatti, dalle poste pacifiche o documentate in atti, onde vanno senz'altro superate le censure, peraltro marginali, sollevate da alcune parti in relazione alle suddette conclusioni del c.t.u.; non senza considerare che il consulente [REDACTED] ha svolto anche le funzioni di amministratore della comunione ed ha, quindi, avuto modo di conoscere a fondo i cespiti ereditari e i rapporti di dare-avere fra i singoli eredi e la massa.

L'attivo ereditario delle due successioni deve, pertanto, ritenersi composto dai seguenti cespiti:

successione paterna

- € [REDACTED] (pari al 50% di L. [REDACTED] complessivi) quale credito verso il figlio [REDACTED] (come da riconoscimenti scritti di quest'ultimo relativi ad entrambi i genitori), da maggiorare degli interessi legali dalla data di erogazione e, quindi, dal 10.12.78 su € [REDACTED] e dal 7.6.79 su € [REDACTED]

- € [REDACTED] quale indennità di occupazione dovuta da [REDACTED] per aver goduto in via esclusiva dell'appartamento di via [REDACTED] [REDACTED], dal giugno 1974 all'apertura della successione paterna (18.3.83); l'importo risulta dall'ammontare dell'indennità, come quantificata dalla



c.t.u. [redacted] (attualizzata in complessivi € [redacted] – pag.25 della relazione contabile), ridotta al 50% (quota di proprietà del bene in capo al de cuius) e rapportata al periodo di cui sopra (anni 8 e mesi 10); su tale importo (relativo a debito di valore), già espresso in valori attuali, vanno computati gli interessi al tasso medio ponderato annuo del 3,6% (nel rispetto del principio espresso dalla S. C. nella nota sentenza n.1712 del 17.2.95) con decorrenza dalla scadenza virtuale media del novembre 1978;

successione materna

- € [redacted] (pari al 50% di L. [redacted] complessivi) quale credito verso il figlio [redacted] (come da riconoscimenti scritti di quest'ultimo relativi ad entrambi i genitori), da maggiorare degli interessi legali dalla data di erogazione e, quindi, dal 10.12.78 su € [redacted] e dal 7.6.79 su € [redacted]

- € [redacted] (L. [redacted] quale ulteriore credito verso il figlio [redacted] (obbligazione, del pari, da quest'ultimo riconosciuta), oltre interessi legali dalla data di apertura della successione materna (non è stata provata, né indicata, la data della dazione di denaro, né è stato provato a quale titolo la dazione medesima sia stata eseguita, onde l'importo va aumentato dei soli interessi legali, dovendo presumersi trattarsi di debito di valuta);

- € [redacted] pari al 50% del saldo attivo (L. [redacted] del conto corrente n. [redacted] cointestato all'attore e a [redacted] e acceso presso la Banca del [redacted] (c.t.u. [redacted] pag.9), quindi, da presumersi rientranti nell'asse ereditario materno per la metà dell'importo complessivo;

- € [redacted] pari al 50% del saldo attivo (L. [redacted] del conto



corrente n. [redacted] cointestato all'attore e a [redacted] acceso presso la Banca [redacted] sede di [redacted] (c.t.u. cit., pag.9);

- € [redacted] (L. [redacted] quale controvalore di titoli depositati su c/c bancario n. [redacted] presso Banca [redacted] filiale di [redacted] (c.t.u., pag. 9 e all.4);

- € [redacted] quale indennità di occupazione dovuta alla massa da [redacted] per aver goduto in via esclusiva dell'appartamento di via [redacted] dal giugno 1974 ad oggi; ammontare cui si perviene detraendo dal totale quantificato dal c.t.u. l'importo imputabile alla successione paterna (v. sopra) e sommando a tale differenza (di € [redacted] gli importi riferibili al periodo dal giugno 2003 (data finale di quantificazione della c.t.u. [redacted] ad oggi, equitativamente determinabili, sulla scorta del criterio adottato dal c.t.u. stesso, in € [redacted] a somma dovuta, già espressa in valori attuali, va maggiorata degli interessi al tasso medio ponderato annuo del 4,5% (nel rispetto del principio espresso dalla S. C. nella nota sentenza n.1712 del 17.2.95) con decorrenza dalla scadenza virtuale media (fra l'apertura delle due successioni) del settembre 1987;

- € [redacted] quale saldo dei rapporti di dare-avere accertati dal c.t.u. (pag.17 della relazione citata) dopo l'apertura della successione di [redacted]

Vanno, invece, detratti dall'attivo dei due assi gli importi a credito dell'attore; in particolare, [redacted] deve ricevere le somme di € [redacted] a ciascuna delle masse ereditarie, avendo diritto al rimborso



complessivo di € [redacted] (importo già rivalutato) per le rate di riscatto dell'appartamento di via [redacted], dallo stesso pagate (c.t.u., pag. 21); appartamento di cui i due genitori erano comproprietari; nonché € [redacted] c.t.u., pagg.17, 18 e 24) in relazione alla successione paterna.

Complessivamente, quindi, i cespiti mobiliari delle due masse ereditarie, compresi i crediti nei confronti degli eredi e al netto dei debiti verso questi ultimi, ammontano rispettivamente ad € [redacted] quella paterna, e ad € [redacted] quella materna.

Gli importi e i valori che precedono, inclusi gli eventuali accrediti affluiti sui conti correnti bancari (per interessi attivi e quant'altro), vanno suddivisi fra i coeredi secondo le quote sopra accertate.

Le spese di giudizio, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento, devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Dichiaro lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di [redacted] e [redacted], esistente fra le parti in causa.
- 2) Accerto in capo ai coeredi le seguenti quote: relativamente alla successione paterna, [redacted] e [redacted] sono titolari di quote di $1/6$ ciascuno, mentre [redacted] ed [redacted] sono titolari di $1/12$ ciascuno; relativamente alla successione materna, spettano a [redacted] e [redacted] complessivamente $5/18$ ciascuno, mentre a [redacted] spetta la quota di $3/18$.
- 3) Assegno a [redacted] l'intero appartamento sito in [redacted]



- via [redacted] dichiarando lo stesso tenuto a corrispondere agli altri comunisti il conguaglio di € [redacted] (L. [redacted]).
- 4) Assegna a [redacted] l'intero appartamento con annesso box sito in [redacted] via [redacted] dichiarando che lo stesso ha diritto ad ottenere dagli altri comunisti il conguaglio di € [redacted] (L. [redacted]).
 - 5) Assegna congiuntamente in comunione indivisa ad [redacted] a [redacted] e ad [redacted] l'intero immobile sito in [redacted] via [redacted] nonché l'intera quota di $\frac{1}{2}$ dei terreni siti in Robbio Lomellina, dichiarando che gli stessi hanno diritto ad ottenere dagli altri comunisti il conguaglio di € [redacted] (L. [redacted]).
 - 6) Relativamente alla successione di [redacted] operate le compensazioni, accerta a credito della massa ereditaria i seguenti importi: € [redacted] debito di [redacted] oltre interessi del 3,6% su tale importo dal novembre 1978 al saldo; € [redacted] oltre interessi legali dal 10.12.78 su € [redacted] e dal 7.6.79 su € [redacted], a debito di [redacted].
 - 7) Relativamente alla successione di [redacted] operate le compensazioni con i controcrediti vantati dall'attore, accerta: a debito di [redacted] e a credito della massa ereditaria, l'importo di € [redacted] oltre interessi al tasso annuo del 4,5% dal settembre 1987 al saldo sull'ammontare di € [redacted] a debito di [redacted] e a credito della massa, l'importo di € [redacted] oltre interessi legali dal 15.2.94 al saldo.
 - 8) Dispone la divisione delle somme di denaro e dei valori mobiliari delle due masse ereditarie, come sopra determinate, nonché degli eventuali incrementi intervenuti in corso di giudizio, secondo le quote di cui al capo 2 che precede.
 - 9) Dichiaro integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.



Milano 17.10.05

II G.U.
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I
DEPOSITATO
21 OTT. 2005
IL CANCELLIERE CT
Francesco d'Almida

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 22535/2001 11

R.G.